

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 171 del 20/10/2010 - rif. PREC 83/10/S**

Parere di Precontenzioso n. 171 del 20/10/2010 - rif. PREC 83/10/S d.lgs 163/06 Articoli 38 - Codici 38.1.1

L'obbligo della dichiarazione di cui all'art. 38, lett. c del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 risponde alla fondamentale esigenza di consentire alla stazione appaltante di valutare la sussistenza del requisito della moralità professionale - in caso di società per azioni, come nella specie - sia in capo al direttore tecnico sia in capo agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza. La ratio legis risiede nell'esigenza di verificare l'affidabilità complessivamente considerata dell'operatore economico scelto per la stipula del contratto e dunque il possesso dei suddetti requisiti di moralità in capo ai soggetti dell'operatore economico medesimo che, in quanto titolari di poteri di rappresentanza, siano in grado di trasmettere con il proprio personale comportamento la riprovazione dell'ordinamento al soggetto rappresentato e che abbiano altresì un significativo ruolo decisionale e gestionale, compresi gli institutori e i vicari, per cui ai fini di una corretta applicazione della normativa in questione occorre necessariamente fare riferimento alle funzioni sostanziali di tali soggetti più che alle qualifiche formali, compiendo a tal fine un'operazione interpretativa, altrimenti la evidenziata ratio potrebbe essere agevolmente elusa e dunque vanificata (pareri dell'Autorità: n. 5 del 15 gennaio 2009; n. 47 dell'11 marzo 2010 e n. 79 del 15 aprile 2010; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 523 del 8 febbraio 2007; Sez. V, n. 36 del 15 gennaio 2008; sulla necessità che anche l'institutore renda la dichiarazione concernente i requisiti di moralità: TAR Sardegna , Sez. I, n. 971 del 19 maggio 2008).